La portata non preclusiva della censura iniziale alla condotta del medico

Descrizione

La Corte di Cassazione ha giÃ avuto molte occasione di chiarire, come fa adesso con la sentenza del 10 giugno 2025 n.15438, che, in tema di responsabilitÃ sanitaria: â??***la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati eventualmente su circostanze emerse allâ??esito della consulenza tecnica dâ??ufficio, non integra domanda nuova**, poichÃ© non determina alcun mutamento della causa petendi e dellâ??ambito dellâ??indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dallâ??attore, il cui onere di allegazione devâ??essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilitÃ professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore***.

*Siffatta conclusione trova giustificazione nel fatto che **lâ??onere processuale di allegazione**, in relazione alle azioni di responsabilitÃ per inadempimento delle obbligazioni professionali, **non si spinge fino alla necessitÃ di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilitÃ professionale, bastando la contestazione dellâ??aspetto colposo dellâ??attivitÃ medica** (v., senza pretesa di esaustivitÃ , Cass. 23/04/2024, n. 10901; Cass. 15/03/2024, n. 7074; Cass. 20/03/2018, n. 6850; Cass. 26/07/2012, n. 13269; Cass. 19/05/2004, n. 9471)*.

*Pertanto, nelle fattispecie in cui venga domandato in giudizio il risarcimento del danno causalmente ascrivibile a precise condotte colpose asseritamente poste in essere dai sanitari (nella specie, lâ??inadeguata informazione circa le cautele da adottare nella fase successiva allâ??esecuzione dellâ??intervento) **non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che lâ??attore ipotizzi lâ??essersi verificata una ulteriore circostanza** (lâ??eventuale non corretta esecuzione dellâ??intervento) causativa del danno lamentato*.

*Peraltro, **spetta al giudice interpretare la domanda proposta**, mediante lâ??analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, senza essere vincolato dalle espressioni letterali utilizzate, ma indagando e considerando il contenuto sostanziale della stessa come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) contenute nellâ??atto introduttivo o negli atti*

*defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, persino, dal comportamento processuale (Cass. 07/02/1996, n. 969).*â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
12 Giu 2025